



N. 239/EL-317/229/2015

*Il Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** in particolare l'articolo 14-ter, comma 3-bis della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42";

113  
h



**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

**VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

**VISTO** il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 41-*bis*, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;

**VISTA** la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

**VISTA** l'istanza prot. n. TRISPAPD/P20130002142 del 26 giugno 2013 (prot. MiSE n.



0013519 del 3 luglio 2013), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, integrata con la nota prot. n. TRISPANE/P20140003922 del 2 luglio 2014, con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto della società Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio – Arsiero", nel territorio dei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico e Arsiero in Provincia di Vicenza, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

**VISTE** la nota prot. n. TRISPAPD/P20130002143 del 26 giugno 2013, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** che l'intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di far fronte ad una situazione di criticità sull'affidabilità e sulla sicurezza di alimentazione dei carichi nell'area a nord di Schio, nonché al rischio di disalimentazioni diffuse sia in caso di guasto di un elemento di rete che di superamento delle capacità di trasporto degli elettrodotti esistenti;

**CONSIDERATO** altresì che, nello specifico, l'intervento consiste, nelle aree individuate dalla planimetria catastale n. DU24205A1BCX00006-rev.0 del 01.08.2012, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente, nella ricostruzione in classe 132 kV dell'esistente elettrodotto a 50 kV "CP Schio – CP Arsiero", quota parte in cavo interrato e quota parte in conduttore aereo, prevedendo:

- la realizzazione di un primo tratto in linea aerea, della lunghezza di circa 1,7 km, utilizzando l'esistente elettrodotto a 132 kV "C.P. Schio – utente Lanerossi";
- la realizzazione di un secondo tratto, di circa 6,8 km, costituito da una terna di cavi interrati;
- la realizzazione di un terzo tratto in linea aerea, lungo circa 7 km, ricostruito sul tracciato originale apportando delle varianti;
- la realizzazione di un quarto tratto, pari a circa 1,2 km, costituito da una terna di cavi interrati;
- la demolizione dell'intero elettrodotto aereo a 50 kV "CP Schio – CP Arsiero", per complessivi 16,3 km circa;

**CONSIDERATO** altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui trattasi rientra nelle categorie di opere da sottoporre a



Valutazione di Impatto Ambientale, e che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

**CONSIDERATO** che detta procedura di V.I.A. è stata espletata nell'anno 2009 presso la Commissione Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Vicenza su istanza di Enel Distribuzione S.p.A., allora proprietaria dell'esistente linea elettrica a 50 kV tra la C.P. Schio e la C.P. Arsiero;

**VISTA** la Deliberazione n. 303 del 18 agosto 2009, con la quale la Giunta Provinciale di Vicenza ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull'intervento in autorizzazione;

**VISTA** la nota prot. n. 82543 del 5 novembre 2012 con la quale la stessa Provincia ha confermato il giudizio ambientale positivo anche sulle modifiche progettuali presentate, ai fini del recepimento delle prescrizioni V.I.A., da Terna S.p.A., subentrata a ENEL Distribuzione S.p.A.;

**VISTA** la nota prot. n. 0022058 del 12 novembre 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

**DATO ATTO** che, con note in data 27 novembre 2013, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

**DATO ATTO** che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la Società Terna Rete Italia S.p.A., dato l'elevato numero dei destinatari, ha provveduto ad effettuare la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati mediante pubblicazione per 30 gg. consecutivi negli Albi Pretori Online dei Comuni di Schio, Zané, Santorso, Velo d'Astico e Arsiero (dal 3 dicembre 2013) e Piovene Rocchette (dal 5 dicembre 2013), con la documentazione relativa al progetto, nonché mediante pubblicazione sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Libero" e "Il Giornale di Vicenza" del 3 dicembre 2013;

**DATO ATTO** altresì che l'Avviso è stato pubblicato, inoltre, sul sito informatico della Regione Veneto – Bandi Regione Veneto – Pubblicazione e Consultazione Bandi e Avvisi Legali dal 3 dicembre 2013 al 3 febbraio 2014;

**ATTESO** che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute n. 3 osservazioni da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

**VISTA** la nota prot. n. 0011840 del 17 giugno 2014, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 9 luglio 2014, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato I*), trasmesso con nota prot. n.

MB



0013977 del 17 luglio 2014 a tutti i soggetti interessati;

**CONSIDERATO** che nel corso di detta riunione è stato, tra l'altro, dato conto delle osservazioni pervenute, e acquisite agli atti del procedimento, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare, con le relative controdeduzioni da parte di Terna Rete Italia S.p.A., come risulta dal resoconto verbale sopra citato;

**CONSIDERATO** che nel corso di detta riunione sono stati altresì acquisiti, in tema di tutela sotto il profilo paesaggistico, gli esiti della Conferenza di Servizi convocata dalla Regione Veneto - Direzione Urbanistica e Paesaggio, trasmessi con nota prot. n. 183976 del 28 aprile 2014, unitamente al parere della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e ai pareri dei Comuni interessati;

**VISTA** la nota prot. n. 0005450 del 10 luglio 2014, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte della Regione del Veneto – Dipartimento Territorio - Sezione Urbanistica, relativamente all'intervento in questione;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**VISTA** la deliberazione n. 429 del 31 marzo 2015, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

**CONSIDERATO** che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di far fronte alle crescenti richieste di energia connesse allo sviluppo residenziale ed industriale dell'area geografica interessata dall'opera;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

**VISTO** l'"Atto di accettazione" prot. TRISPANE/P20150002505 del 28.05.2015, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette



prescrizioni, nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

**VISTO** l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

**VISTA** la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **DECRETA**

### *Articolo 1*

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV "Schio – Arsiero", nel territorio dei Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico e Arsiero (VI), con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella planimetria catastale n. DU24205A1BCX00006-rev.0 del 01.08.2012, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

### *Articolo 2*

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1 nei Comuni interessati, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni di Schio, Zanè, Santorso, Piovene Rocchette, Velo d'Astico e Arsiero confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.



### **Articolo 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (*Allegato 1*), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

### **Articolo 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'art. 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della Società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la società titolare del decreto autorizzativo dovrà attenersi a quanto previsto dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.  
Qualora la società titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 41-*bis*, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo n. 152/2006.
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.  
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

### **Articolo 5**

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In



conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### *Articolo 6*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

#### *Articolo 7*

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

Roma, 18 GIU. 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL MERCATO ELETTRICO,  
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA  
ENERGETICA, IL NUCLEARE

(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER I RIFIUTI  
E L'INQUINAMENTO

(Dott. Mariano Grillo)